

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:**

- a) **DEL SIG. STEFANO FLORIT;**
- b) **DEL SIG. EMIDIO ZANIER,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S – IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 11.3, LETTERA B (PAG. 114) DEL COM.UFF. N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8810/109 PF 11-12/SP/BLP DEL 5.6.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 74/CDN del 13.3.2013)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.

#### **2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER GIORNI 30 ALLA CALC. DONATI CHIARA;**
- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. BASILE RAFFAELE;**
- **AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 N.O.I.F. E 10, COMMI 1 E 2, C.G.S.- NOTA N. 4600/287PF12-13/GT/DL DEL 5.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN dell'11.4.2013)**

La C.G.F. in accoglimento del reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.S.D Futsal Ternana di Preci (Perugia), annulla la deliberazione impugnata per difetto di prova della tempestiva trasmissione ai reclamanti dell'avviso di svolgimento dell'udienza presso la Commissione Disciplinare Nazionale. Dispone la trasmissione degli atti alla C.D.N. per i provvedimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 18 aprile 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete